

Sent. n.428/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Il presidente Ivan DI MUSSO Rel

Andrea LUPI Consigliere

Chiara BERSANI Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 70750/R del registro di segreteria promosso dal Procuratore regionale nei confronti dei signori:

SCAGLIONE Roberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Xavier Santiapichi, presso il cui studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44/46 è elettivamente domiciliato;

FANTEI Livio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Fava e Beniamino Migliucci, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Bassano del Grappa n. 24 presso lo studio dell'Avv. Michele Costa;

COLLEO Pinuccio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Fava e Beniamino Migliucci, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Bassano del Grappa n. 6 presso lo studio dell'Avv. Michele Costa;

RUGGERI Loreto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe e Stefano Perica, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fiorino;

SPOSI Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Usai ed elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 75, presso lo studio dell'Avv. Roberta Boratto;

FRASCA Domenico, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Annoni presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Udine n. 6;

CIASCHI Alberto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe e Stefano Perica, unitamente ai quali è

elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fiorino;

DE CINTI Maurizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe e Stefano Perica, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fiorino;

PAPALEO Mattia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe e Stefano Perica, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fiorino;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 marzo 2012, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Antonella Cirillo, il relatore Pres. Ivan De Musso; il P.M. nella persona del V.P.G. dott. Lucio Alberti; gli Avv. Santiapichi, G. e S. Perica, Fava, Frattesi (per delega dell'Avv. Annoni), assente l'Avv. Usai.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

FATTO

Nell'ambito della gestione del Consorzio Gaia – avente sede in Colleferro, a suo tempo costituito con il capitale di 44 Comuni della Provincia di Frosinone per lo svolgimento del servizio pubblico di smaltimento rifiuti, con contestuale produzione di calore e di energia elettrica nell'interesse degli enti locali partecipanti al capitale sociale, trasformato in data 31 maggio 2004 in società per azioni a norma dell'art. 115 del TUEL e successivamente (2 agosto 2007) ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex lege n. 39/04, c.d. legge Marzano – la Procura regionale ha individuato quattro tipologie di danno erariale, e precisamente:

A – Distrazione di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti dalla loro destinazione.

Fanno parte di questa voce di danno somme che erogate a titolo di mutuo dalla Cassa DD.PP. per uno scopo ben definito risultano non essere state spese, e dunque di ignota destinazione, o essere state impiegate per una finalità in tutto o in parte diversa da quella per la quale la Cassa aveva concesso il mutuo.

L'ammontare complessivo di tali somme è di euro 15.189.655,55.

Secondo la Procura il danno è da iscriversi al comportamento di Scaglione Roberto, Fantei Livio e Colleo Pinuccio. Il primo, in quanto titolare di tutti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ed effettivo *dominus* della gestione del Consorzio Gaia ed autore materiale degli "artifici" che hanno indotto la Cassa DD.PP. ad erogare i mutui. Gli altri due, strettissimi collaboratori del primo e rispettivamente Direttore Generale (Fantei) e Direttore Gestione e Servizi (Colleo). La responsabilità dei tre – aggiunge il Requirente –

è stata riconosciuta dalla stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri che ha esercitato l'azione penale con imputazione dei reati di peculato e di truffa aggravata ai danni della P.A. proprio in relazione agli stessi fatti concernenti i mutui concessi dalla Cassa DD.PP..

B – Stato di insolvenza del Consorzio Gaia e danno alla Cassa DD.PP. e all'Erario dello Stato.

Di questa voce di danno fanno parte le somme erogate a titolo di mutuo e non più recuperabili a seguito della messa in stato di amministrazione straordinaria del Consorzio (ex d.l. n. 347/2003, conv.to in l.n. 39/2004, c.d. legge Marzano) avvenuta, come detto, con d.m. del 2 agosto 2007 per l'elevata esposizione debitoria.

Il danno erariale per effetto della sopravvenuta insolvenza afferisce a sei mutui rimasti a carico della Cassa DD.PP. per un ammontare di euro 20.238.159,30 e a dodici mutui rimasti a carico del Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di euro 150.448.178,66.

Anche in questo caso, come per la posta di danno sub A), la Procura ritiene responsabili in via principale i convenuti Scaglione, Fantei e Colleo.

C – Perizia di stima del dott. Frasca in occasione della trasformazione del Consorzio in S.p.A..

Secondo la Procura la valutazione di stima effettuata dal dott. Domenico Frasca in data 22.03.2005 in ordine ai valori patrimoniali del Consorzio conferiti al momento della sua trasformazione in S.p.A. ai sensi dell'art.115, comma 3, TUEL, non era attendibile (così come del resto confermato dalla società di revisione incaricata di analizzare successivamente la gestione di Gaia) ed era preordinata ad occultare la situazione finanziariamente dannosa in cui versava la costituita società, contribuendo a rendere possibili gli ulteriori danni futuri, che, sottolinea il Requirente, sarebbero stati evitati da una conoscenza veritiera della reale situazione patrimoniale.

Di tale danno il dott. Frasca deve dunque rispondere, secondo la Procura, in solido con Scaglione, “nei limiti di un ammontare corrispondente al contributo causale che questa perizia ha avuto, da stimarsi in via equitativa dal Collegio giudicante, sulla base di un parametro che può essere ricavato dall'ammontare dei compensi percepiti” (euro 1.100.000,00).

D – Fatti gestori illeciti che hanno concorso a determinare lo stato di insolvenza del Consorzio.

Appartengono a questa posta di danno fatti gestori del periodo a cavallo della trasformazione del Consorzio

in S.p.A. caratterizzati, secondo il Requirente, da scelte di gestione irrazionali ed antieconomiche che nascondono il dolo degli amministratori che li hanno posti in essere. Più precisamente, si afferma nell'atto di citazione, "l'attività degli amministratori si è rivolta a trarre illecito profitto personale per se stessi e per terzi, a danno dei Comuni consorziati e delle collettività destinatarie dei servizi affidati al Consorzio Gaia. L'effettiva natura e finalità dell'attività degli amministratori è stata celata attraverso false rappresentazioni della realtà finanziaria e patrimoniale del Consorzio."

I fatti di gestione si riferiscono: 1) all'acquisizione della Soc. Sari S.p.A. per un danno di euro 13.671.000,00 da porre a carico degli amministratori Scaglione Roberto, Ruggeri Loreto e Sposi Luigi; 2) all'acquisizione della Soc. Fema Sud s.r.l., per un danno di euro 750.000,00 da imputare a Scaglione Roberto; 3) all'operazione relativa all'acquisizione dell'azienda agricola Ecofarm, per un complessivo danno di euro 5.306.628,34 da addebitare a Scaglione Roberto; 4) al contratto preliminare per l'acquisto di una porzione dell'edificio denominato "il Cubo" (mai seguito dalla stipula del contratto definitivo) per un danno di euro 1.500.000,00 ai quali vanno aggiunti euro 64.130,74 pagati al Geom. Corrado Mattoccia quale corrispettivo della perizia di stima dell'immobile oggetto del preliminare di vendita. Di tale danno la Procura ritiene responsabili lo Scaglione e in sua complicità il Colleo.

E – Operazioni contrattuali fittizie e spese di carattere personale.

Si tratta di operazioni contrattuali fittizie fra il Consorzio Gaia e la sua controllata Mobilservice s.r.l. volte a determinare indebite uscite di bilancio accertate dai verificatori dell'Agenzia delle entrate per un ammontare complessivo di euro 4.323.319,00; la Procura chiama a rispondere di tale danno Scaglione Roberto, Fantei Livio e Colleo Pinuccio.

Rientrano in questa posta di danno anche due pagamenti di parcelle di avvocati (di importo pari ad euro 27.308,01) assunti a difesa personale dello Scaglione nel procedimento penale a suo carico, dei quali lo stesso Scaglione dovrà rispondere unitamente, a titolo di dolo, a Colleo Pinuccio il quale, in qualità di direttore amministrativo di tutte le società del Gruppo, ha materialmente proceduto all'emissione dei rispettivi bonifici.

Il danno complessivo per cui è causa ammonta ad euro 212.683.378,96, del quale la Procura regionale ha

chiamato a rispondere in via principale e a titolo di dolo Scaglione Roberto, quale autore materiale delle azioni dolose sopradescritte, e Fantei Livio e Colleo Pinuccio, “i quali, oltre ad essere responsabili dei fatti loro specificamente contestati, lo sono anche in relazione al complesso della gestione, perché senza il loro ausilio non sarebbero state possibili le descritte attività dolose”.

La Procura ascrive anche una “responsabilità concorrente al dott. Frasca Domenico, Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Gaia dal 02.12.1997 al 13.01.1998 e consulente contabile dal 02.12.1997 al 31.12.2007, il quale, ben a conoscenza della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, redigeva un’infedele perizia di stima del patrimonio, all’atto della trasformazione in s.p.a.”, rimettendo al Collegio giudicante la valutazione della misura pecuniaria di tale responsabilità in relazione al contributo causale che l’operato del dott. Frasca ha arrecato all’occultamento della situazione dannosa di Gaia e al suo perpetuarsi.

Il Requirente individua, inoltre, una responsabilità sussidiaria in quegli amministratori o titolari di funzioni di controllo o di revisione di Gaia per non aver impedito mediante l’esercizio dei loro poteri di controllo il prodursi dei danni in questione. Fra gli amministratori, la Procura ritiene responsabili per colpa grave in via sussidiaria i Sig.ri Ruggeri Loreto e Sposi Luigi, entrambi in carica all’epoca dei fatti, per non aver esercitato il loro potere di controllo che avrebbe potuto facilmente far emergere l’esorbitanza delle richieste di mutuo rispetto all’effettivo loro impiego in investimenti produttivi, mentre ha escluso la responsabilità del gruppo di amministratori (Rossetti Vincenzo, Bondatti Maurizio, Gentili Oreste, Pizzicori Andrea e Rinaldi Gian Piero) che hanno assunto la carica in epoca posteriore (29.12.2004) ai fatti generativi del danno erariale relativo all’assunzione dei mutui della Cassa DD.PP.. La stessa responsabilità, sia pure in misura ridotta rispetto a quella degli amministratori, viene imputata ai sindaci o revisori dei conti Sig.ri Ciaschi Alberto, De Cinti Maurizio e Papaleo Mattia (con la sola esclusione di Tummolo Luca, in ragione del periodo in cui ha ricoperto la carica di componente del Collegio sindacale, dal 12.06.2004).

Per tutti i responsabili in via sussidiaria il Requirente rimette al Collegio giudicante la determinazione equitativa della parte di danno da addebitare che, per quanto riguarda gli amministratori Ruggeri e Sposi, non potrà essere inferiore all’importo dell’indennità di carica annuale dagli stessi percepita.

Nei confronti dei convenuti la Procura della Repubblica di Velletri ha richiesto il rinvio a giudizio per i Sig.ri

Scaglione Roberto, Fantei Livio e Colleo Pinuccio con atto del 05.08.2010, mentre ha richiesto l'archiviazione per tutti gli altri convenuti nel presente giudizio con atto dell'08.11.2010. Il GIP del Tribunale di Velletri ha disposto in data 06.10.2008 sequestro preventivo ex art.321 c.p.p., successivamente revocato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 26.11.2008 nei confronti dei soli Ruggeri Loreto e Ciaschi Alberto.

Tutti i convenuti si sono costituiti e con argomentate memorie difensive depositate in data 02.02.2011 (i convenuti Scaglione e Frasca hanno depositato anche una memoria integrativa in data 20.05.2011 e il convenuto Papaleo in data 29.11.2011) hanno contestato la regolarità e la fondatezza dell'atto di citazione sotto vari profili che possono essere così di seguito sintetizzati.

Avv. Xavier Santiapichi, in difesa del dott. Roberto Scaglione:

1 - Difetto di giurisdizione, atteso che le voci di preteso danno erariale (perlomeno quelle ammontanti complessivamente ad euro 69.052.782,73) afferirebbero non al socio pubblico ma esclusivamente al patrimonio del Consorzio e come tali sottratti alla cognizione del giudice contabile in virtù del recente orientamento della Cassazione inaugurato da SS.UU. n. 26806 del 19.12.2009;

2 - Nullità della citazione per genericità del *petitum*. Violazione dell'onere probatorio. Ciò in quanto la Procura contabile ha ritenuto di muovere i propri addebiti nei confronti del convenuto Scaglione fondando la propria pretesa esclusivamente su documentazione acquisita nell'ambito di procedimenti penali appena avviati, e non ancora conclusi, così ritenendo (a torto) di aver soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., mentre avrebbe dovuto avviare autonoma indagine e non affidarsi a fonti di prova che in sede penale costituiscono solo indizi. Qualora, poi, si volessero utilizzare le prove formatesi nel procedimento penale se ne dovrebbero attendere gli esiti disponendo la sospensione del processo contabile ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;

3 - Prescrizione dell'azione contabile, essendo infruttuosamente decorso il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 2, l.n. 20/1994 da calcolare dal momento dell'evento (che si presume) dannoso e cioè, nella fattispecie, dal giorno dei pagamenti compiuti con le somme introitate dai mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti e comunque con provviste del bilancio del Consorzio;

4 - Inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 5, d.l. n. 453/1993, per decorso del termine di 120 gg. per il deposito dell'atto di citazione (avvenuto il 28.10.2010 a fronte dell'invito a dedurre notificato nel febbraio 2010), non sussistendo ragioni per chiedere la proroga, e per la relativa concessione (ordinanza 13/2010/P in data 22.07.2010), essendo la stessa finalizzata esclusivamente a consentire la notifica dell'invito a dedurre ad altro convenuto (De Cinti) e ad altro indagato di prendere visione della documentazione acquisita dalla Procura regionale e potendo, dunque, il Requirente emettere tempestivamente autonomo atto di citazione nei confronti dello Scaglione;

5 - Infondatezza della pretesa attorea. Per ogni posta di danno addebitato al convenuto la memoria difensiva si sofferma sottolineando la correttezza dell'operato del dott. Scaglione e la mancanza del presupposto di un comportamento contrassegnato da colpa grave che potranno ulteriormente essere provati dalla documentazione di cui si chiede in via istruttoria l'acquisizione, e segnatamente:

a - estratti conto dei conti correnti bancari accesi presso il Monte dei Paschi di Colleferro e presso la Cassa di Paliano;

b - delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea del Consorzio GAIA;

c - perizia della KPMG sui bilanci del Consorzio GAIA;

d - documentazione in possesso del Consorzio GAIA relativa all'impianto progettato con riferimento alla vicenda Ecofarm.

Nella memoria difensiva si fa, inoltre, istanza di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea del Consorzio GAIA in carica dal 2002 in poi e richiesta di ammissione di prova testimoniale dell'Avv. Corrado Carruba (senza peraltro specificarne i termini e la finalità).

Avv.ti Paolo Fava e Beniamino Migliucci per il Rag. Pinuccio Colleo e l'Ing. Livio Fantei.

Nelle distinte memorie depositate per i due convenuti, comuni sono le questioni pregiudiziali e preliminari che vengono argomentate anche con ampi riferimenti giurisprudenziali, e precisamente:

1 - Difetto di giurisdizione;

2 - Improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione;

- 3 - Inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 5, d.l. n. 453/1993;
- 4 - Nullità della citazione per assoluta incertezza sull'oggetto della domanda e della causa pretendi;
- 5 - Violazione dell'onere probatorio.

Il fondamento delle eccepite questioni pregiudiziali e preliminari ricalca sostanzialmente, pur con varianti argomentative specifiche della posizione dei due assistiti, quello contenuto nella memoria difensiva del convenuto dott. Scaglione soprasintetizzata.

Nel merito, le due memorie difensive si soffermano su ogni posta di danno addebitate ai convenuti Rag. Colleo e Ing. Fantei rivendicando la loro assoluta estraneità per mancanza di apporto causale dei medesimi e l'assenza, comunque, nella loro condotta di profili di colpa grave in considerazione delle rispettive qualifiche, ruoli, mansioni e poteri. In particolare, si sottolinea che il Rag. Colleo non è mai stato direttore amministrativo e non ha mai svolto funzioni amministrative nel Consorzio GAIA come attesterebbe il contratto di assunzione dal contenuto del quale si evince che le sue mansioni erano quelle di Direttore della Divisione Gestioni e Servizi, responsabile nei confronti della Direzione Generale per la gestione dei servizi prodotti ed erogati del Consorzio, nonché per l'attività degli uffici. Cioè, a titolo esemplificativo, le funzioni del Colleo avrebbero riguardato il coordinamento dei servizi tipici del Consorzio da un punto di vista organizzativo e di controllo dell'efficacia e dell'efficienza (attività di raccolta rifiuti ed igiene urbana, verde pubblico, parcheggi, servizi cimiteriali), nonché la gestione dei relativi rapporti con i Comuni fruitori di tali servizi. Il convenuto Colleo – insiste la memoria difensiva - non è mai stato responsabile degli aspetti societari, contabili, contrattuali, di bilancio o delle relative dichiarazioni fiscali del Consorzio, tantopiù che in ogni società del Gruppo GAIA (Mobilservice, EP Sistemi) vi era un responsabile amministrativo e la contabilità era affidata ad uno studio commercialistico. Inoltre, il Rag. Colleo non aveva un potere di firma per il Consorzio, né deleghe di amministrazione né accesso ai conti bancari della società. In sostanza, la Procura regionale non avrebbe in alcun modo dimostrato, né con riferimento a norme del codice civile né con riferimento a norme statutarie che il Rag. Colleo, per il suo ruolo, concorresse o collaborasse nella gestione amministrativa ed in particolare in quella relativa alle poste di danno contestate.

In via istruttoria, la difesa del Colleo, vista la necessità di dimostrare documentalmente l'infondatezza della

pretesa attorea, in particolare con riferimento all'operazione immobiliare definita "il Cubo" e al pagamento delle parcelle ai professionisti Avv.ti Bongiorno e Di Bonito, chiede che venga ordinato:

a - al Consorzio GAIA, la produzione del piano strategico industriale redatto nell'anno 2004 dalla società Metis s.p.a. di Genova sui programmi di sviluppo organizzativo e immobiliare del Consorzio Agrario;

b - alla società E.P. Sistemi s.p.a., i mandati di pagamento ai suddetti professionisti, nonché quelli relativi ad altri soggetti, sempre effettuati con la stessa disposizione.

Anche per quanto riguarda la posizione dell'Ing. Fantei la memoria difensiva insiste per la sua assoluta estraneità ai fatti produttivi di danno erariale a lui imputati dall'atto introduttivo del giudizio (e comunque di colpa grave), in considerazione del ruolo e delle mansioni esercitate nell'ambito del Consorzio. Si sottolinea come il Fantei sia stato assunto nel 1999 con la qualifica di Direttore Generale ma con compiti affidatigli dagli Organi di amministrazione di natura assolutamente tecnica (responsabile degli aspetti tecnici del funzionamento degli impianti), esulando qualsivoglia attività amministrativa. Per cui la Procura regionale avrebbe apoditticamente attribuito al convenuto responsabilità generiche trascurando invece le attribuzioni (e le responsabilità) degli Organi di amministrazione.

La memoria difensiva contiene, come per il convenuto Colleto, una richiesta di acquisizione istruttoria delle delibere del Consiglio di Amministrazione o eventualmente dell'Assemblea dei soci con le quali l'Ing. Fantei è stato incaricato di svolgere attività professionale ulteriore rispetto ai compiti contrattualmente previsti quale Direttore Generale e l'ammissione dell'audizione dei testi Ing. Paolo Meaglia e Ing. Alessandro Castelletti circa le mansioni e gli incarichi affidati all'Ing. Fantei dalla società E.P. Sistemi e Mobil Service.

Avv. Carlo Usai per il convenuto Luigi Sposi.

Nella memoria difensiva – che fa integrale riferimento alle argomentazioni presentate in sede di invito a dedurre -, rilevato preliminarmente e principalmente come tutta la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura regionale si fondi esclusivamente sulla prima ipotesi accusatoria formulata dalla Procura della Repubblica di Velletri nel procedimento penale n. 3206/07 RGNR a carico di venticinque indagati tra cui anche i convenuti nel procedimento che ne occupa, si sottolinea che proprio le risultanze penali dovrebbero convincere il giudice contabile ad assolvere lo Sposi così come il giudice penale ha riconosciuto la completa estraneità ai

fatti addebitati dalla Procura della Repubblica procedendo all'archiviazione per tutti i capi dell'originaria imputazione, vale a dire per le ipotesi di peculato e di truffa aggravata. In ordine alla specifica posta di danno relativa all'acquisizione della società Sari s.p.a., se ne contesta il fondamento alla luce del verbale del CdA del Consorzio GAIA n. 82 del 12.12.2002 nel quale risulta esibita una perizia di stima delle quote sociali della Sari servizi ecologici redatta dal Rag. Ugo Colonna, avallata dal dott. De Cinti Presidente del Collegio sindacale dello stesso Consorzio presente in Assemblea: circostanza che escluderebbe secondo la difesa qualunque implicazione causale del comportamento dello Sposi così come del resto affermato dal Tribunale del Riesame di Roma nell'ordinanza n. 1034/08 del dicembre 2008.

A sostegno delle deduzioni difensive viene chiesta l'acquisizione:

- a - della richiesta della Procura della Repubblica di Velletri di archiviazione del proc. Pen. N. 3206/07 RGNR a carico di Bondatti Maurizio + 21;
- b - del decreto di archiviazione disposto dal Gip presso il Tribunale di Velletri in data 08.11.2010;
- c - dell'ordinanza n. 1034/08 RG Seq. emessa dal Tribunale di Roma – Sezione speciale Riesame – in data 26.11.2008-12.12.2008;
- d - del verbale del CdA n. 82 del 12.12.2002 del consorzio GAIA e la relativa perizia del Rag. Colonna;
- e - delle lettere di dimissioni dal CdA del Consorzio del 14.07.2006 formulate dal convenuto.

Avv. Marco Annoni per il convenuto dott. Domenico Frasca.

Preliminarmente, le memorie difensive depositate, come detto, in data 02.02.2011 e 20.05.2011, eccepiscono:

- 1 - la nullità dell'atto di citazione per irrivalità e tardività della notifica, in quanto erroneamente ed illegittimamente eseguita presso la residenza del convenuto in Colferro invece che nel domicilio eletto presso il difensore nella memoria di deduzioni depositata in data 20.03.2010 e per decorrenza del termine perentorio di 120 gg. previsto per la sua emissione anche considerando la proroga autorizzata dalla Sezione ed il periodo di sospensione feriale;
- 2 - l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancata notifica della richiesta di proroga che ha impedito la costituzione del contraddittorio ed ha conseguentemente viziato insanabilmente il procedimento finalizzato alla

concessione della proroga riverberandosi sulla legittimità dell'atto di citazione;

3 - l'inammissibilità della citazione per inammissibilità della proroga, atteso che la stessa è stata concessa non per l'esigenza di esperire nuovi accertamenti o più complesse valutazioni ai fini della proposizione dell'azione di responsabilità, ma per esigenze di garanzia e difesa di due soli soggetti sottoposti ad indagine e tale circostanza non può giustificare la concessione di una proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione per gli altri soggetti destinatari di inviti a dedurre.

4 – inoltre, nella prima memoria e, in modo più approfondito nella seconda, si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice contabile per tutte le domande proposte nei confronti del dott. Frasca.

Nel merito, si contesta la infondatezza degli addebiti mossi al dott. Frasca. Per quanto riguarda il presunto danno erariale derivante dalla assunta "inattendibilità e infedeltà" della perizia predisposta dall'accusato (quale perito nominato con decreto del 22.07.2004 dal Tribunale di Velletri) per la stima del patrimonio del consorzio GAIA in relazione alla sua trasformazione in società di capitali ai sensi dell'art. 115 del TUEL, le conclusioni del procedimento penale avviato nei suoi confronti hanno escluso che la relazione sia stata preordinata a coprire le "malefatte" degli amministratori del Consorzio nel periodo antecedente la trasformazione per cui, se non sussiste il reato di falso ideologico in capo al dott. Frasca non potrebbe sussistere alcuna falsità (o infedeltà) della perizia atta a determinare una responsabilità erariale; in ordine all'addebito relativo all'attività consulenziale svolta nel periodo 2001-2008 per un compenso di euro 1.100.000,00, che secondo la Procura contabile deve essere considerata come spesa a carattere dannoso sia perché il Consorzio GAIA non aveva necessità di un consulente amministrativo contabile esterno remunerato, sia perché l'attività compiuta sarebbe stata svolta per finalità contrarie all'interesse dello stesso Consorzio e dei Comuni consorziati, la memoria sottolinea, da un lato, che il conferimento dell'attività di consulenza in materia contabile ed amministrativa in questione non è imputabile al dott. Frasca (che ha solo adempiuto all'incarico ricevuto), ma semmai agli amministratori che tale incarico hanno affidato; peraltro, prima ancora che infondata, l'accusa attorea è improponibile di fronte al giudice contabile, che difetta di giurisdizione, trattandosi di attività di collaborazione professionale esterna, sia pure continuativa, non equiparabile all'attività di un soggetto incardinato nella struttura amministrativa di un ente pubblico.

Avv.ti Giuseppe e Stefano Perica, per i convenuti Mattia Papaleo, Alberto Ciaschi, Maurizio De Cinti e Loreto Ruggeri.

In tutte le distinte memorie difensive vengono eccepite:

1 - la prescrizione dell'azione, in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il *dies a quo* coincide con il perfezionamento della fattispecie dannosa che abbia prodotto l'effetto lesivo e, nella fattispecie, l'atto di citazione è intervenuto oltre il termine quinquennale dai fatti generativi del danno erariale per cui è causa;

2 - la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., per mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'art. 163 nn. 3-4 c.p.c..

Nel merito, in ordine al mancato uso del potere di vigilanza addebitato ai convenuti che, se correttamente esercitato, avrebbe evitato o ridotto i danni prodotti dalla gestione dell'ente, si sostiene, da un lato, la sostenibilità finanziaria da parte del Consorzio dei mutui richiesti e, dall'altra, la sistematica elusione documentale da parte degli amministratori del Consorzio (contestata dal Collegio sindacale), che determinò l'impossibilità, materiale ed astratta, di esercitare il predetto controllo.

Peraltro, si aggiunge in punto di diritto, che:

a - l'attività di investimento attivata dal Consorzio GAIA rientrava in una più ampia intesa di programma concordata tra diversi Enti territoriali finalizzata all'attuazione del piano provinciale dei rifiuti per cui la richiesta di concessione di mutui alla Cassa DD.PP. era coerente con le linee di indirizzo approvate dall'Assemblea dei soci, sulle quali il Collegio sindacale, in ragione della sua stessa funzione, non poteva esprimere alcun giudizio di merito;

b - il Collegio sindacale non aveva tra i suoi compiti quello di tenere la contabilità dell'Ente, di cui si occupavano gli organi di gestione interna ed in particolare il responsabile amministrativo che provvedeva ai pagamenti ed alla rendicontazione degli stessi; inoltre, a partire dal 12.06.2004 l'Assemblea dei soci aveva deliberato la nomina del Revisore unico, conferendo a tale organo la funzione di controllo contabile;

c - i membri del Collegio sindacale non possono essere chiamati a rispondere di eventuali fatti di induzione in errore mediante omissione, in quanto il loro controllo non poteva che intervenire in un momento

evidentemente successivo alla erogazione ed alla distrazione dei fondi provenienti dall'erogazione dei mutui;

d - l'erogazione dei mutui è stata effettuata sulla scorta di documenti giustificativi occultati alla conoscibilità dei componenti del Collegio sindacale e del Revisore unico in quanto dolosamente artefatti ed autocertificati da Roberto Scaglione;

e - le distrazioni delle somme di mutuo sono state agevolate dalla mancata tempestiva applicazione dell'ordine di servizio n. 4/2003 emesso dal Direttore Generale della Cassa DD.PP., che prevedeva il pagamento delle rate in scadenza mediante delegazione di pagamento alla banca tesoriere sulle somme versate dai Comuni a corrispettivo dei servizi resi, circostanza non conosciuta e non conoscibile dal Collegio sindacale.

Nella memoria in difesa di Mattia Papaleo si sottolinea come il medesimo abbia ricoperto la carica di componente il Collegio sindacale del Consorzio GAIA dal 13.01.1998 al 30.05.2005, che quale ultimo atto del suo mandato ha partecipato al CdA del 30.03.2005 e che l'ultimo bilancio di esercizio e consolidato rispetto al quale ha reso il proprio parere nella qualità di sindaco è stato quello relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2003.

All'udienza pubblica del 9 giugno 2011, esaurita la fase dibattimentale nella quale le parti insistevano per l'accoglimento delle opposte richieste, il Collegio tratteneva la causa per la decisione.

Con sentenza-ordinanza n. 925 del 17.06.2011 questa Sezione respingeva tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese relative al difetto di giurisdizione e di nullità dell'atto di citazione nelle varie prospettazioni formulate dai convenuti (rimettendo quella sulla prescrizione alla decisione di merito) e ordinava un supplemento istruttorio, rinviando la discussione del giudizio all'udienza del 20.12.2011. Anteriormente a tale udienza le difese dei convenuti chiedevano (richiesta che ribadivano oralmente all'udienza fissata per la discussione), un rinvio atteso che il deposito dei documenti acquisiti in sede istruttoria era avvenuto pochi giorni prima dell'udienza stessa e non aveva consentito loro di esaminarli e conseguentemente approntare la difesa in giudizio.

La richiesta di rinvio veniva accolta e la discussione rimessa all'udienza del 16 marzo 2012.

In data 21 febbraio 2012 il convenuto Papaleo ha prodotto una serie di documenti relativi ai bilanci del Consorzio Gaia (esercizi 2000-2003) e la relazione di valutazione dei rami di azienda redatta dalla Deloitte in

data 13.12.2003. In data 22 febbraio 2012 i convenuti Fantei e Colleo hanno presentato memorie integrative nelle quali, anche alla luce delle risultanze dell'espletata ordinanza istruttoria, chiedono, richiamando i motivi di difesa illustrati nelle precedenti memorie, la reiezione della domanda attorea. Nella stessa data il convenuto Frasca ha depositato due fascicoli di documenti relativi all'attività da lui svolta in qualità di consulente del Consorzio Gaia insieme ad una memoria nella quale conclude per il riconoscimento della sua totale estraneità ai fatti di causa.

Nella odierna discussione orale, i difensori dei convenuti hanno sottolineato come dalle acquisizioni documentali susseguenti all'espletamento dell'ordinanza istruttoria si evinca come il disequilibrio economico-finanziario del Consorzio Gaia fosse dipeso essenzialmente dalla mancanza di liquidità di bilancio derivante dal continuato inadempimento dei versamenti cui erano tenuti i Comuni consorziati. Richiamando le proprie memorie scritte hanno chiesto l'assoluzione dei propri assistiti sia nel merito, per assenza dell'elemento soggettivo, che per l'intervenuta prescrizione dell'azione della Procura contabile. Sotto quest'ultimo profilo, il P.M., intervenendo in replica, ha sottolineato l'infondatezza dell'eccezione atteso che in presenza di comportamenti dolosi la prescrizione comincia a decorrere dalla sua scoperta e che comunque, per consolidata giurisprudenza, l'instaurazione di un procedimento penale, sposta il dies a quo alla data del rinvio a giudizio, per cui, per entrambi i motivi, la prescrizione non si è maturata. Replicando al P.M. l'Avv. Santiapichi ha fatto presente che il carattere doloso dei comportamenti assunti come dannosi è ancora tutto da dimostrare.

DIRITTO

1 - Delle questioni preliminari sollevate dalle parti convenute rimane da affrontare quella relativa alla prescrizione dell'azione della Procura regionale.

Anche questa eccezione, come le altre pregiudiziali affrontate con la sentenza-ordinanza n. 925/2011, deve essere respinta.

Va disattesa innanzitutto ogni tesi difensiva che pretende di individuare il termine di decorrenza della prescrizione nel momento della commissione dell'azione od omissione causativa del danno erariale.

Il decorso del termine prescrizione per fatti causativi di danno erariale di rilevanza penale va infatti

individuato nella data del decreto di rinvio a giudizio (in alcune decisioni si fa riferimento alla data della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M.) e cioè nel momento in cui il fatto dannoso non viene meramente scoperto, ma assume una propria concreta qualificazione giuridica (giurisprudenza pacifica che questo Collegio condivide appieno: da ultimo, Sez. III n. 385/2011, Sez. Lazio n. 1621/2011, e, tra le precedenti, *ex plurimis*, cfr SS.RR. 25.10.1996, n. 63; Sezione I app., 5.2.2008, n. 64; id., 4.12.2007, n. 497; id., 11.7.2007, n. 194; id., 16.4.2007, n. 94; id., 8.3.2007, n. 45; id., 18.3.2003, n. 103; Sezione II app., 7.6.2004, n. 184; id., 2.2.2004, n. 29; id., 29.5.2003, n. 208; Sezione III app., 26.3.2007, n. 73; id., 16.1.2002, n. 10; Sezione app. Sicilia, 22.4.2004).

In sostanza, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il dies a quo per l'inizio del decorso della prescrizione va spostato dalla data del comportamento commissivo od omissivo che si assume produttivo del danno erariale al momento in cui il Requirente può pienamente apprezzare gli elementi costitutivi dell'illecito e quando questi, come nella specie, assumono profili penali, tale momento va individuato in quell'atto processuale dal quale il P.M. contabile possa trarre una conoscenza giuridicamente affidabile dei fatti materiali e del grado di gravità dei comportamenti in cui l'illecito si è concretizzato.

Tale momento, come già richiamato, è stato giurisprudenzialmente individuato nella data del decreto di rinvio a giudizio o nella richiesta di archiviazione o nella pronuncia di non luogo a procedere, cioè in tutti quei provvedimenti che chiudono la fase istruttoria nell'ambito del procedimento penale determinandone anche l'esito (v. Sez. III n. 311/11, Sez. Lazio 1454/10, 1581/10).

Nella presente fattispecie, il decreto di archiviazione adottato dal GIP del Tribunale di Velletri nei confronti dei convenuti Ciaschi Alberto, De Cinti Maurizio, Frasca Domenico, Papaleo Mattia, Ruggeri Loreto, Sposi Luigi è dell'8 novembre 2010, quindi addirittura successivo alla data di notifica dell'invito a dedurre (compresa fra il febbraio ed il luglio 2010); e se anche si volesse assumere quale provvedimento dal quale il P.M. avrebbe potuto avere cognizione piena dei fatti di rilevanza penale addebitati ai convenuti quello di sequestro preventivo emesso in data 6 ottobre 2008 dal GIP di Velletri (anche nei confronti degli altri tre convenuti Scaglione Roberto, Fantei Luigi e Colleto Pinuccio) il termine di prescrizione non si sarebbe maturato.

2 - Alcuni convenuti hanno eccepito la violazione dell'onere probatorio da parte della Procura regionale in considerazione del fatto che gli elementi di prova adottati dal Requirente non sarebbero prove ma solo indizi di prova e che, soprattutto, sarebbero stati violati i principi che regolano la formazione della prova nell'ambito del procedimento penale con riferimento anche ai canoni costituzionali di cui all'art. 27, comma 2 (presunzione di non colpevolezza) e art. 111 (giusto processo).

La doglianza non è fondata.

In materia di regime probatorio nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa consolidata è la giurisprudenza del giudice contabile.

E' stato affermato che il giudice contabile può formare il proprio convincimento, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., (e, parallelamente, il Requirente fondare la propria prospettiva accusatoria) sui fatti scaturenti da indagini penali, quali intercettazioni telefoniche e ambientali, riscontri documentali, dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero e/o al Gip, confessioni e chiamate in correità anche prima che vi sia stata la fase più propriamente dibattimentale dinanzi al Giudice penale, purchè la chiarezza e la convergenza di tutto il materiale probatorio raccolto sia idoneo a formare il libero convincimento del giudice. In sostanza, laddove la documentazione acquisita al fascicolo processuale non presenti dubbi o, comunque, non vi siano elementi ancora da accertare, il convincimento del giudice contabile può liberamente formarsi in quanto tali risultanze vengono in rilievo nel giudizio per responsabilità erariale non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare anche ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. (cfr. Sez. II Appello n. 549/2011, Sez. Lazio nn. 745, 775/2011, Sez. Calabria n. 1138/2006, Sez. Lazio n. 1542/2006, Sez. Marche n. 728/2004, Sezione I Appello n. 133/2004). E' stato pure affermato che non necessita che le risultanze derivanti dal processo penale, proprio perché liberamente apprezzabili dal giudice contabile, debbano essere state acquisite necessariamente con il rispetto del principio del contraddittorio, in quanto il comma 4 dell'articolo 111 della Costituzione si applicherebbe al solo processo penale, con esclusione del giudizio dinanzi a questo Giudice (Sez. Lazio n. 1380/10; Sez. I Appello n. 210/03).

Nella valutazione delle prove il giudice, dunque, nel suo sovrano apprezzamento del materiale probatorio introdotto nel processo, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o da quelle risultanze di

prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione del convincimento stesso (arg. ex art. 116 c.p.c.). Si rammenta altresì che, al di fuori dei casi di prove legali, non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo come visto la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice (c.d. prova libera). E' stato così affermato (Sez. Lazio n. 1747/10) che nella rilevata mancanza di una gerarchia di efficacia dei mezzi di prova che ponga la prova per presunzioni in posizione inferiore rispetto alle altre il giudice, ai fini della formazione del proprio convincimento, può dunque fare ricorso anche alle presunzioni semplici.

In particolare, in materia di presunzioni (che costituendo la conseguenza che si trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto presuppongono che il fatto noto sia accertato ed univoco) è riservato all'apprezzamento del giudice sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Inoltre, anche nella ricerca e nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi, il giudice è investito del più ampio potere discrezionale, in ordine alla selezione di quelli che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all'accertamento del fatto ignoto, potendo valutarne la gravità e la concludenza, purchè il suo ragionamento non risulti viziato da illogicità o da errori giuridici, quale ad esempio l'esame isolato di singoli elementi presuntivi senza alcuna organica e complessiva valutazione degli stessi nel quadro unitario dell'indagine di fatto (Sez. Lazio 1747/10 già cit.).

3 - L'esame del merito del giudizio viene svolto per singola posta di danno secondo l'ordine riportato nell'atto di citazione.

A – Distrazione dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. dalla loro destinazione.

B – Stato di insolvenza del Consorzio Gaia e danno alla Cassa DD.PP. e all'Erario dello Stato.

L'ammontare del danno è certo e coincide con la richiesta risarcitoria della Procura. Esso deriva dagli accertamenti compiuti dalla Cassa DD.PP. (cfr., nota prot. DG/P/1851/07 del 13.12.2007) e dalla Guardia di Finanza (cfr., relazioni in data 11.06.2008 e 30.09.2009) alla luce dei quali viene quantificato in complessivi euro 185.875.993,51.

3.1 - Circa le responsabilità, l'atto di citazione individua nell'ex Presidente/Amministratore Unico Dr. Roberto Scaglione, cui il CdA aveva delegato pieni poteri di gestione, il principale artefice del danno erariale in questione, chiedendone la condanna all'intero; imputa una responsabilità solidale al Direttore Generale Ing. Livio Fantei e al Direttore Gestione e Servizi Rag. Pinuccio Colleo, strettissimi collaboratori del Presidente e concorrenti determinanti negli illeciti, nella misura che il Collegio riterrà equo riconoscere in funzione della partecipazione causale; sussiste, invece, ad avviso della Procura una responsabilità sussidiaria, rispetto a quella dello Scaglione, degli amministratori Ruggeri Loreto e Sposi Luigi, entrambi in carica all'epoca dei fatti, per non aver esercitato il potere di controllo che comunque compete agli amministratori, anche nel caso che i poteri di gestione siano delegati, a norma di Statuto, come nel caso di specie, ad uno degli amministratori (Dr. Scaglione). La parte di danno addebitabile, in via sussidiaria, ai convenuti Ruggeri e Sposi, dovrebbe essere determinata, secondo il Requirente, in misura non inferiore all'importo dell'indennità di carica annuale dagli stessi percepita e tenendo conto del diverso apporto causale in dipendenza della durata della carica, che per lo Sposi è proseguita anche dopo il 2004.

In ordine alla responsabilità dell'ex Presidente di Gaia (dal 1997 al 2005 e per un periodo del 2005 Amministratore Unico) **Dr. Roberto Scaglione**, il Collegio ritiene pienamente condivisibile l'impianto accusatorio della Procura regionale. Al di là della rilevanza penale della sua condotta, non c'è dubbio che lo Scaglione fosse il *dominus* della gestione del Consorzio Gaia (trasformato nel 2004 in SpA) e che, in virtù dell'ampia delega dei poteri conferitagli dal Consiglio di Amministrazione, accentrasse su di sé ed esercitasse il ruolo pressoché esclusivo di decisore nella gestione di Gaia.

Questo suo ruolo dominante risulta *per tabulas* dai documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Velletri, dai quali emerge incontestabilmente l'intento di assorbire dalla Cassa DD.PP. il maggior numero di finanziamenti sfruttando come motivazione della richiesta dei mutui il fine istituzionale di Gaia. Il disequilibrio economico-finanziario del Consorzio prima, e della società per azioni a partire dalla metà del 2004, accertato dalla società di revisione KPMG nel 2006, dalla Deloitte nel 2008 e che produceva perdite già nel 2000 (come riferito dal Presidente f.f. Rossetti Vincenzo nella relazione presentata all'Assemblea di Gaia del 13.02.2006), avrebbe dovuto

informare le decisioni dello Scaglione ad una prudentiale astensione dall'appesantire il bilancio di Gaia di ulteriori oneri finanziari che hanno poi reso insostenibile il rimborso dei mutui fino al definitivo tracollo della Società il cui stato di insolvenza l'ha portata all'amministrazione straordinaria (agosto 2007).

Dall'esame della documentazione acquisita, risulta evidente l'azione fraudolenta perpetrata dallo Scaglione – favorita dalla partecipazione dei suoi più diretti collaboratori Ing. Livio Fantei (Direttore Generale) e Rag. Pinuccio Colleto (Direttore Gestione e Servizi) e dal silenzio dei componenti il CdA, della cui responsabilità si tratterà in seguito – nel creare, da un lato, la formale regolarità della documentazione necessaria ad ottenere i mutui (attraverso false fatturazioni e duplicazione dei titoli giustificativi delle spese) e, dall'altro, a nascondere sia al CdA che alla stessa Cassa DD.PP. il reale stato economico-finanziario di Gaia, la cui posizione debitoria si accresceva di anno in anno. In pratica, la continua accensione di prestiti serviva solo a sostenere la continuità aziendale, destinando le somme ricevute a coprire le spese correnti o a riservarne solo una parte ai fini istituzionali (senza dimenticare che parte di quelle risorse era destinata ad onorare le scadenze di pagamento dei mutui, cosa che è avvenuta fino al 30.06.2005).

Gaia doveva essere mantenuta in vita a tutti i costi non tanto per garantire i servizi pubblici per la fornitura dei quali era stata istituita, ma per preservare i flussi finanziari necessari per far sopravvivere l'intera struttura del Consorzio.

Sarà il giudice penale a valutare se la condotta del Dr. Scaglione (e degli altri di cui la Procura di Velletri ha chiesto il rinvio a giudizio) abbia avuto una finalizzazione personale qualificabile come reato. In questa sede, ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa, è sufficiente accertare che il danno erariale derivante dall'accensione dei mutui (e dalla loro utilizzazione) per cui è causa è stato prodotto da una condotta dolosa o gravemente colposa. Nel caso del Dr. Scaglione la qualificazione soggettiva dolosa del suo comportamento è provata dall'utilizzazione delle somme erogate dalla Cassa DD.PP. per un fine diverso da quello istituzionale (gestione corrente invece di investimenti) o contabilmente inesistente; dall'azione continuata diretta a nascondere (sia al CdA che al Collegio sindacale, che alla stessa Cassa) la reale situazione economico-finanziaria di Gaia; dall'assunzione sotto la propria responsabilità di dichiarazioni false al fine di ottenere nuovi finanziamenti. Era lo Scaglione a richiedere i mutui ed era sempre lui a darne concreta

destinazione in virtù dell'ampia delega di poteri che gli era stata attribuita dal CdA.

Le risultanze documentali sono così evidenti che anche in sede penale (cfr., richiesta di rinvio a giudizio del 05.08.2010, sequestro preventivo del 06.10.2008, ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 26.11.2008) la illiceità della condotta del Dr. Scaglione risulta "adeguatamente comprovata" (anche nella sua rilevanza penale, cfr., ordinanza del Tribunale del Riesame, cit.).

Poiché lo Scaglione è il principale artefice delle operazioni legate alla richiesta dei mutui per cui è causa e alla loro (difforme) utilizzazione, nonché della gestione amministrativa che ha fatto accumulare a Gaia una insostenibile situazione debitoria fino a provocarne l'insolvenza, lo stesso deve rispondere dell'intero danno così come quantificato dal Requirente nella misura di euro 185.875.993,51 (e precisamente euro 15.189.655,55 quali somme sottratte alla destinazione per la quale erano stati accesi i relativi mutui; euro 20.238.159,30 quale insoluto dei mutui accesi presso la Cassa DD.PP s.p.a. ed euro 150.448.178,66 quale insoluto dei mutui MEF (cfr. nota del Direttore Generale della Cassa DD.PP s.p.a. 13.12.2007, prot. DG/P/1851/07). Il ristoro del danno così quantificato va suddiviso nelle seguenti misure.

- a) – euro 35.427.814,85 a favore della Cassa Depositi e Prestiti;
- b) - euro 150.448.178,66 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3.2 - Come riferito in parte narrativa, le difese dei convenuti **Livio Fantei e Pinuccio Colleo** rivendicano la loro completa estraneità ai fatti produttivi del danno erariale derivante dall'accensione dei mutui in questione in considerazione della natura delle mansioni loro contrattualmente attribuite che li ponevano al di fuori di qualunque attività amministrativa in ambito Gaia.

In particolare, per quanto riguarda l'Ing. Fantei, si sottolinea come al medesimo, pur assunto nel 1999 con la qualifica di Direttore Generale, erano stati affidati compiti esclusivamente tecnici e non amministrativi.

Quanto al Rag. Colleo, si afferma che lo stesso non è mai stato Direttore amministrativo e, comunque, non ha mai svolto funzioni amministrative, ed i suoi compiti di Direttore della Divisione Gestione e Servizi concernevano il coordinamento dei servizi tipici del Consorzio da un punto di vista organizzativo e di controllo dell'efficacia e dell'efficienza.

In conclusione, secondo le difese dei due convenuti, la Procura regionale non avrebbe dimostrato, per le

mansioni rivestite, il concorso o la collaborazione nella gestione amministrativa ed in particolare in quella relativa alle poste di danno contestate.

Le risultanze probatorie acquisite si pongono in netto contrasto con le predette tesi difensive.

All'Ing. Fantei, infatti, quale Direttore Generale (carica rivestita dal 29.11.1999 al 09.10.2006), il CdA aveva conferito, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, specifiche competenze e funzioni (cfr., verbale CdA n. 31 del 29.11.1999) fra le quali quella di "sovrintendere a tutto l'andamento del Consorzio, di preparare lo schema di bilancio ed il conto consuntivo (almeno fino a quando questi ultimi adempimenti furono attribuiti al consulente Dr. Domenico Frasca), di stipulare i contratti del Consorzio, di firmare i mandati di pagamento e gli altri atti di spesa." Competenze e funzioni che assegnavano al Direttore Generale un ruolo centrale in tutto l'andamento amministrativo del Consorzio e al quale, conseguentemente, non potevano e non dovevano sfuggire l'impiego delle somme ricevute in mutuo dalla Cassa DD.PP. e gli effetti contabili sul bilancio di Gaia (alla cui predisposizione era addetto) di una loro solo parziale utilizzazione ai fini cui avrebbero dovute essere destinate. La delegazione di firma dei mandati di pagamento e degli altri atti di spesa consentiva al Direttore Generale di conoscere tutte le decisioni che, in virtù degli ampi poteri conferiti dal CdA, assumeva il Presidente Scaglione, per cui la assunta impossibilità di fronteggiare l'autonomia decisionale di quest'ultimo manifesta tutta la sua debolezza esimente e dimostra, al contrario, la volontà del Fantei di non far affiorare le irregolarità amministrative dello Scaglione, la cui rilevanza penale (cfr., pag. 21 del sequestro preventivo del GIP di Velletri ove si riferisce ad un appunto ricevuto dal Fantei, e attribuibile allo Scaglione, nel quale si accenna con una certa preoccupazione a richiedere nuovi finanziamenti "...finchè siamo Consorzio") sarà ovviamente valutata dal giudice competente ma che, ai fini del riconoscimento della sua responsabilità amministrativa, non può, per l'intenzionalità dell'inerzia dimostrata, non essere qualificata dolosa.

Considerazioni analoghe devono essere fatte circa il ruolo svolto nella causazione del danno erariale de quo dal Rag. Pinuccio Colleo.

La qualifica di Direttore Gestioni e Servizi di Gaia, rivestita dal 07.02.2001 al 13.02.2006, era lungi dal sottrarlo all'esercizio delle funzioni amministrative collegate al suo ruolo che era quello – come sottolineato nelle sue stesse memorie difensive – di coordinatore dei servizi tipici del Consorzio da un punto di vista

organizzativo e di controllo dell'efficacia e dell'efficienza. Il Colleo coordinava il *core business* di Gaia e cioè l'attività di raccolta rifiuti ed igiene urbana, verde pubblico, parcheggi, servizi cimiteriali nonché la gestione dei relativi rapporti con i Comuni fruitori di tali servizi. Attendendo ad una tale varietà di compiti – e specialmente all'efficacia ed efficienza della raccolta rifiuti ed igiene urbana e ai rapporti con i Comuni consorziati – è difficile sostenere che non fosse a conoscenza della destinazione delle somme erogate dalla Cassa DD.PP. e, soprattutto, della loro utilizzazione.

Ma che il Colleo si ingerisse nella gestione amministrativa di Gaia – anche al di là delle sue competenze e, dunque, con una assunzione di diretta responsabilità – è provato documentalmente dalla sua presenza attiva nella predisposizione delle richieste di mutuo alla Cassa (cfr., lettera datata 24.04.2002 inviata a mezzo fax alla dott.ssa Cravero); dalle sottoscrizioni delle deleghe di pagamento ex art. 10-bis, l.n. 440/87 per la concessione dei finanziamenti (v. pag. 71 Informativa GdF); dall'indebita interferenza, assunta unitamente allo Scaglione e denunciata dal Responsabile del Servizio Contabilità Dr. Roberto Ronzoni, consistente nel divieto imposto agli Uffici amministrativi di fornire (fino a fine ottobre 2005) i dati economici (e le informazioni) richiesti dal Collegio sindacale che “venivano sottoposti preventivamente all'attenzione del Dirigente responsabile Rag. Colleo e dell'allora Presidente Dr. Scaglione” (cfr., nota del 06.03.2006); dalle altre irregolarità amministrative denunciate dal Dr. Rossetti (Presidente di Gaia dal 21.03. al 24.05.2006) in occasione del licenziamento del Colleo (intimato in data 13.02.2006) sia nella relazione presentata al CdA (datata 17.05.2006) che al Collegio Nazionale Arbitrale (datata 22.05.2006), nelle quali, con il conforto di elementi probatori documentali, si sottolinea l'anomalia di alcune operazioni di investimento e contabili (modifiche di mandati di pagamento e “sistemazioni contabili errate sotto il profilo sostanziale e formale tanto da essere censurate dal Revisore Contabile Dr. Maurizio De Cinti con una specifica relazione”).

Le acquisizioni processuali provano inconfutabilmente l'inerenza della qualifica di Direttore Gestione e Servizi alle funzioni amministrative di Gaia e, comunque, l'ingerenza del Colleo anche in compiti (assunti) estranei alla sua qualifica, tali da aggravarne la condotta che, anche nel suo caso, deve essere qualificata dolosa, idonea a giustificare la richiesta del Requirente, per Colleo come per Fantei, di condanna in solido con lo Scaglione, nella percentuale che si ritiene equitativamente di determinare nel 20% dell'intero danno de quo e, dunque,

per arrotondamento, fino alla concorrenza di euro 37,5 milioni per ciascuno da risarcire, rispettando la proporzione degli insoluti dei rispettivi mutui, nella misura arrotondata di euro 5.000.000,00 a favore della Cassa DD.PP ed euro 32.500.000,00 a favore del MEF.

3.3 - Dei convenuti che hanno rivestito, in tempi diversi, la carica di Consigliere di Amministrazione, la Procura regionale ha escluso ogni responsabilità del gruppo di amministratori (Rossetti Vincenzo, Bondatti Maurizio, Gentili Oreste, Pizzicori Andrea e Rinaldi Gian Piero) per aver assunto la carica solo dal 29 dicembre 2004, in epoca posteriore ai comportamenti cui le varie voci di danno vanno causalmente riferiti, specialmente per quanto attiene ai mutui contratti con la Cassa DD.PP.. Inoltre, si legge nell'atto di citazione, "dalla documentazione in atti si manifesta ragionevole e attendibile la circostanza addotta nelle deduzioni scritte che a causa della delega dei poteri di gestione allo Scaglione, e degli ostacoli che questi frapponeva all'accesso agli atti agli altri amministratori, la scoperta degli illeciti dello Scaglione (nel breve periodo in cui i nuovi amministratori sono stati in carica) si era resa possibile solo in epoca successiva all'arresto dello Scaglione avvenuto nell'ottobre 2005 (per fatti diversi da quelli oggetto del presente atto di citazione)."

Sussiste, invece, per la Procura una responsabilità sussidiaria, rispetto a quella principale dello Scaglione, degli amministratori **Ruggeri Loreto e Sposi Luigi**, "entrambi in carica all'epoca dei fatti che hanno determinato il danno per la distrazione dei mutui dalla loro destinazione per effettive spese di investimento e il conseguente danno alla stessa Cassa DD.PP. e al Ministero dell'Economia nonché allo stesso Consorzio Gaia, per la situazione d'insolvenza venutasi successivamente a determinare."

Secondo il Requirente, "Se è vero che la gestione è stata svolta concretamente dallo Scaglione, il quale aveva per così dire pieni poteri, ad essi va rimproverato di non aver esercitato il potere di controllo che comunque compete agli amministratori...Omissis...La notevole entità economica degli illeciti e il loro carattere abnorme bastano da soli ad evidenziare che essi avrebbero potuto essere impediti da un'attenta opera di vigilanza...Omissis...E' infatti evidente che un controllo sull'operato dello Scaglione avrebbe potuto facilmente far emergere l'esorbitanza delle richieste di mutuo rispetto all'effettivo loro impiego in investimenti produttivi, il che avrebbe potuto evitare il danno o il suo aggravarsi. L'omissione di tale attività di controllo configura indubbiamente colpa grave."

Il Collegio concorda pienamente con la prospettazione attorea, ma l'addebito che si ritiene di porre a carico degli amministratori Ruggeri e Sposi deve tener conto della quota parte attribuibile all'altro amministratore Sig. Meneghini Luciano il quale, pur avendo rivestito la carica nello stesso periodo (1997-2004) non è stato evocato in giudizio.

Il Collegio, procedendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., determina l'incidenza causale della condotta degli amministratori nella percentuale del 20% dell'intero danno erariale de quo, quantificandolo in euro 37,5 milioni, addebitandone in via sussidiaria a Ruggeri ed a Sposi 1/3 pari ad euro 12,5 milioni. Tale risarcimento andrà a favore della Cassa DD.PP. per euro 2.500.000,00 e per euro 10.000.000,00 a favore del MEF. La graduazione della condanna richiesta dalla Procura fra i due convenuti, in considerazione del fatto che lo Sposi ha mantenuto la carica anche dopo il 2004, non rileva nella valutazione del danno che si è formato per fatti verificatisi prevalentemente entro quell'anno.

3.4 - La Procura regionale ritiene che una responsabilità sussidiaria vada ascritta, sia pure in misura inferiore a quella degli amministratori, anche ai componenti degli organi di controllo, di coloro che nel periodo in cui i fatti contestati si sono verificati rivestivano la carica di sindaco o revisore dei conti e precisamente i convenuti **Ciaschi Alberto, Papaleo Mattia e De Cinti Maurizio**.

Secondo il Requirente i sindaci e i revisori dei conti "hanno il dovere di controllare la correttezza della gestione anche mediante l'uso di penetranti poteri ispettivi nonché la veridicità dei bilanci e delle scritture contabili rappresentative della situazione patrimoniale. L'esercizio di tali poteri avrebbe certamente consentito loro di rendersi conto dell'improprio ricorso alla stipulazione di mutui in misura esorbitante degli effettivi investimenti e delle altre anomalie gestorie".

La motivazione circa la responsabilità dei componenti gli organi di controllo del Gruppo Gaia è condivisibile.

La concezione minimale dei poteri/doveri del Collegio sindacale, soprattutto quando non sia titolare del controllo contabile, cui le difese vogliono ricollegare l'esimente di responsabilità dei convenuti Ciaschi, Papaleo e De Cinti, scontra contro il dettato normativo ed i principi di comportamento "raccomandati" dal CNDCCR. L'art. 2403 del codice civile recita: "*Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza*

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso previsto dall'art 2409 bis del c.c. ”

L'obbligo di controllo inerente al rispetto della legge e dello statuto si concretizza anche nella vigilanza sulla correttezza formale delle decisioni assunte dagli organi sociali (non solo degli amministratori).

Ne consegue che il sindaco deve vigilare sul rispetto delle norme statutarie e delle norme legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi societari, sul rispetto delle disposizioni normative che disciplinano lo specifico settore di attività in cui opera l'azienda, sul possesso da parte della società delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento della propria attività, sulla conformità di eventuali deliberazioni degli organi assembleari alla legge e allo statuto.

Particolari situazioni in cui il sindaco deve intervenire *ex lege* si possono verificare nelle ipotesi di “perdite” che intaccano il capitale sociale della società vigilata (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).

Ancora, il sindaco deve effettuare un controllo sul rispetto dei principi di “corretta amministrazione”.

Tale controllo non deve anche sostanziarsi in un controllo di “merito” sulla opportunità e sulla convenienza delle scelte operate dagli amministratori, in quanto una siffatta ingerenza sulla gestione amministrativa lederebbe l'autonomia gestionale e decisionale degli amministratori, ma non si esaurisce neppure in un solo controllo di legittimità “formale”, e richiede anche un controllo di legittimità “sostanziale”. Ciò significa che il sindaco deve fare valutazioni circa la ragionevolezza dell'operazione riferendosi a specifici parametri (i.e. situazione patrimoniale della società).

L'attività di controllo deve concentrarsi sul processo decisionale degli amministratori, sugli atti di gestione in generale e sulle deliberazioni degli organi di gestione della società e sul grado di assunzione dei rischi per l'impresa medesima.

In tal senso, si esprimono anche le norme di comportamento che specificano che al sindaco non spetta il controllo di merito sulle scelte operate dagli amministratori, ma unicamente il controllo di legittimità su tali scelte, nonché la rispondenza di queste ultime ai criteri di razionalità economica.

Ad esempio, le norme di comportamento elaborate dal CNDCR prevedono che i sindaci devono accertare che gli amministratori non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale, che non siano in conflitto

d'interessi con la società, che non attuino operazioni azzardate o imprudenti, che non determinino una modificazione dei diritti attribuiti dalla legge ai soci, che le operazioni non siano in contrasto con altre deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci, etc.

Con riferimento alle verifiche da effettuare sulle scelte gestionali operate dagli amministratori, gli stessi principi di comportamento dispongono: *“Il collegio sindacale vigila sulle scelte gestionali, in modo che siano ispirate al principio della ragionevolezza, in modo cioè che siano conformi ai principi dell'economia aziendale, congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio sociale”*.

L'art 2403 *bis*, comma 2, del cod. civ. attribuisce il potere/dovere ai sindaci di assumere informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su singoli affari, non solo per la società direttamente vigilata, ma anche per le società controllate dalla prima.

Rapportato alla vicenda oggetto del presente giudizio, non sembra che il Collegio sindacale, perlomeno a tutto il 2004 (anno fino al quale era anche titolare del controllo contabile) abbia correttamente esercitato il potere/dovere di cui normativamente è titolare. Al contrario, ha tollerato che l'organo amministrativo assumesse decisioni incompatibili con la situazione economico-finanziaria del Gruppo, caricando il bilancio di oneri finanziari aggiuntivi e insostenibili, ha presentato relazioni annuali rassicuranti sullo stato economico-patrimoniale di Gaia, ha in sostanza avallato dal punto di vista della legittimità e della ragionevolezza ogni decisione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, rassicurando conseguentemente anche i Comuni consorziati sulla regolarità e correttezza della gestione.

Il comportamento dei componenti del Collegio sindacale è stato contrassegnato da una grave negligenza operativa, da una assuefazione/rassegnazione allo strapotere del Presidente Dr. Scaglione, da una sostanziale rinuncia all'esercizio dei propri compiti normativi e statutari tale da non poter non essere qualificato gravemente colposo. Solo a partire dal 2006 (cfr., verbali acquisiti a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 925/2011) si assiste ad un "risveglio istituzionale" del Collegio sindacale, cioè quando il Presidente Scaglione è uscito di scena.

A nulla vale – anzi, costituisce un'aggravante – la giustificazione assunta dai convenuti di essere stati esclusi dalla tempestiva informativa da parte del Presidente o, peggio, di aver avuto difficoltà nell'accedere ai

documenti amministrativi (l'art. 2403-bis, comma 1, come è noto, consente ai sindaci, anche individualmente, di procedere ad atti di ispezione e di controllo), perché proprio questa mancanza di collaborazione dell'organo amministrativo avrebbe dovuto far sorgere nei sindaci il sospetto di irregolarità nell'andamento della gestione.

L'apporto causale delle loro omissioni deve essere equitativamente determinato nella misura percentuale dell'1% del danno erariale derivante dall'accensione dei mutui, di euro 185.875.993,51, (concessi fino al gennaio 2003) per cui a ciascuno dei convenuti Ciaschi, De Cinti e Papaleo è addebitata, a titolo di responsabilità sussidiaria, la somma arrotondata di euro 620.000,00. In considerazione delle obiettive difficoltà ambientali in cui i componenti l'organo di controllo hanno svolto i loro compiti, il Collegio ritiene di poter applicare il potere riduttivo nella misura del 50% delle somme addebitabili e dunque imputare a ciascuno il danno di euro 310.000,00 a titolo di responsabilità sussidiaria.

C) – Perizia di stima redatta in occasione della trasformazione del Consorzio Gaia in SpA .

In data 31 maggio l'Assemblea straordinaria del Consorzio Gaia deliberava la trasformazione in società per azioni, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della l.n. 448/2001. A tal fine il **Dr. Domenico Frasca**, già consulente del Consorzio, redigeva ed asseverava con giuramento in data 22 marzo 2005 (quale perito appositamente nominato con decreto del 22.07.2004 del Tribunale di Velletri) la stima del patrimonio di Gaia ai sensi del combinato disposto dell'art. 2343 cod. civ. e dell'art. 115, comma 3, TUEL che impone agli amministratori l'acquisizione di una relazione giurata ai fini della effettiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti nella costituita società per azioni. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava la perizia con deliberazione del 30 marzo 2005, appena otto giorni dopo la sua presentazione, pur avendo a disposizione, ai sensi dello stesso art.115, sei mesi per controllare i valori in essa espressi ed eventualmente procedere alla revisione della stima.

Mutuando i rilievi critici contenuti nella relazione svolta in data 24.04.2008 (altra relazione era stata redatta in data 23.01.2008) dalla società di revisione Deloitte, incaricata dal Commissario Straordinario Dr. Andrea Lolli di procedere all'analisi economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gaia - ammesso alla speciale procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003, conv.to in l.n. 39/2004, con decreto

ministeriale del 02.08.2007 - , la Procura regionale ritiene che l'inattendibilità e infedeltà della perizia del Dr. Frasca, sovrastimando il valore patrimoniale del Consorzio Gaia, abbia, da un lato, favorito l'intento del Presidente Scaglione di occultare le ingenti perdite di esercizio (accumulatesi nel tempo) dovute a cattiva gestione e ad illeciti atti gestori e, dall'altro, abbia contribuito a rendere possibili "gli ulteriori danni futuri" che avrebbero potuto essere evitati da una conoscenza veritiera della situazione economico-finanziaria del Consorzio da parte dei Comuni consorziati. Di tale danno il Dr. Frasca, secondo il Requirente, deve rispondere in solido con il Dr. Scaglione, nei limiti di un ammontare corrispondente al contributo causale che questa perizia ha avuto, da stimarsi in via equitativa dal Collegio giudicante sulla base di un parametro che può essere ricavato dall'ammontare dei compensi percepiti (pari ad euro 1.100.000,00 per l'intero periodo, 2004-2007, in cui il Frasca ha svolto per il Gruppo Gaia attività di consulente contabile e fiscale).

Avverso la tesi accusatoria contenuta nell'atto di citazione la difesa del Frasca, in entrambe le memorie del 02.02. e del 20.05.2011 e in quella del 22.02.2012, rivendica l'assoluta attendibilità dei valori periziati, derivati dalla corretta applicazione di principi contabili comunemente seguiti (come confermato dalla relazione del Prof. Giovanni Fiori prodotta in atti). Quanto alla necessità del ricorso ad un consulente esterno e all'entità dei compensi riconosciuti al Dr. Frasca nel periodo in cui è stato incaricato di svolgere tutti gli adempimenti contabili e fiscali in capo al Gruppo Gaia, le memorie difensive sottolineano, da un lato, la ragionevolezza della decisione di affidare ad un esperto le operazioni contabili e fiscali di una certa complessità (data la natura e la struttura del Gruppo) e, dall'altro, la congruità dei compensi erogati in considerazione del lungo periodo ed il livello di professionalità che l'attività richiedeva. Peraltro, se un danno fosse derivato dal conferimento dell'incarico di consulenza questo non potrebbe essere imputato a chi lo ha svolto ma a chi lo ha deciso.

Punto centrale della valutazione della posizione processuale del Dr. Frasca – secondo la prospettiva attorea – è la correttezza del suo operato in occasione della redazione della perizia di stima del patrimonio del Consorzio Gaia propedeutica alla sua trasformazione in società per azioni. Sul punto il Collegio ritiene che le conclusioni delle relazioni della società di revisione Deloitte (del 23.01 e del 24.04.2008), per la posizione di terzietà in cui sono state svolte e l'analiticità e completezza della verifica compiuta abbiano una maggiore

attendibilità ed un valore probatorio prevalente rispetto ad ogni altra produzione documentale.

Tali conclusioni convincono il Collegio che la perizia di stima del Dr. Frasca non sia attendibile. Infatti, tanto per citare alcuni passaggi delle due relazioni della società di revisione *“Omissis...a completamento delle analisi di natura economica vi è da osservare che il perdurare nel tempo di una costante situazione di assenza di reddito ovvero di risultati economici negativi, acuiti dalla particolare gravosità della gestione finanziaria, porta senza dubbio ad uno stadio di crisi acuta, con l'evidente impossibilità di procedere ulteriormente con una gestione ordinaria dell'azienda e/o del Gruppo. Infatti in una situazione economica di questo tipo e con un'esposizione debitoria rilevante appare del tutto impossibile prevedere, in termini generali ma anche parlando del caso di specie, un abbattimento del debito utilizzando unicamente delle leve interne al Gruppo; peraltro, è lo stesso indebitamento che aggrava oltre modo i risultati economici”* (relazione del 23.01.2008 pag. 23). E nella relazione del 24.04.2008 dopo aver criticato i parametri valutativi applicati nel processo di stima, in quanto significativamente in contrasto con un più corretto approccio prudenziale (pagg. 31 e 32), si legge (pag. 33) *“Omissis...Tutto ciò, come già accennato nella nostra relazione del 23 gennaio 2008, comportava, in particolare per l'esercizio 2004 e 2005, una situazione reddituale per il Consorzio Gaia e per il Gruppo pesantemente condizionata dalla gestione straordinaria. Difatti, le componenti straordinarie contabilizzate nel 2004, per lo più a seguito dei valori evidenziati nella perizia di trasformazione, permettevano di chiudere l'esercizio in utile pur in presenza di un risultato operativo della gestione caratteristica negativo, ulteriormente aggravato dalle risultanze della gestione finanziaria. In altre parole, si osserva che, qualora tale esercizio non avesse beneficiato delle citate componenti straordinarie, già in quell'anno il Consorzio Gaia (e il Gruppo) avrebbe mostrato un andamento economico fortemente negativo, indicatore di una crisi aziendale quanto meno manifesta.”*

L'inattendibilità delle valutazioni contabili compiute dal Dr. Frasca è aggravata dal fatto che, in qualità di incaricato a svolgere tutte le operazioni contabili e fiscali (compresa quella di predisporre la bozza di bilancio), egli era a conoscenza della reale situazione economico-patrimoniale-finanziaria del Gruppo Gaia e, conseguentemente, l'aver adottato criteri e metodologie che hanno indotto a sovrastimare le poste di bilancio

è manifestazione di volontà diretta a nascondere il reale valore patrimoniale di Gaia. E' indubbio che le conclusioni della perizia del Dr. Frasca, oltre a favorire la trasformazione del Consorzio in società per azioni, hanno consentito la continuazione aziendale di un Gruppo che da tempo registrava perdite di esercizio e che, in virtù dei valori contabili positivi calcolati nella perizia, hanno falsamente indotto gli organi amministrativi a decidere, e i terzi a sostenere, ulteriori assunzioni di debito con sempre crescenti oneri finanziari. I danni imputabili al Dott. Frasca non sono però tutti quelli richiesti dalla Procura, in particolare non sono causalmente ricollegabili alla perizia i danni derivanti da atti anteriori al 2004, ma solo "gli ulteriori danni futuri" derivanti, come effetto diretto sulla gestione di Gaia, dalle conclusioni della perizia in questione ed individuabili nell'assunzione di ulteriori oneri finanziari che hanno pesato sul bilancio di Gaia e che il Collegio determina equitativamente (addebitandoli esclusivamente al dott. Frasca) nella misura del 30% dell'incremento medio (rispetto al 2003) degli oneri finanziari degli esercizi 2004, 2005 e 2006 (pari, per arrotondamento a 1.000.000,00 di euro, cfr. tabella n. 3.1 di pag. 17 della relazione Deloitte del 23.01.2008) e, dunque, a 300.000,00 euro.

D) – Singoli fatti gestori illeciti dannosi in se stessi che hanno concorso a determinare lo stato di insolvenza del Consorzio Gaia.

D.1 - Acquisizione della società Sari S.p.A.

In data 12.12.2002 il CdA del Consorzio Gaia deliberava di dare mandato al Presidente Dr. Scaglione per l'acquisto del 60% delle quote sociali di Sari s.r.l. al prezzo di euro 10.900.000,00 (oltre ad un'opzione sul restante 40% al prezzo di euro 7.260.000,00, ridotto successivamente ad euro 7.000.000,00). L'intera operazione, dopo l'esercizio della predetta opzione, ha richiesto l'esborso complessivo di 17.900.000,00 (finanziato per 10.900.000,00 tramite mutuo di pari importo concesso dalla Cassa DD.PP.). Poiché nel bilancio 2005 la partecipazione in questione risulta svalutata di euro 13.671.000,00, tale valore deve essere considerato, secondo il Requirente, danno erariale e di esso devono rispondere, oltre al **Dr. Scaglione** che in qualità di Presidente ne aveva anche sollecitato l'acquisto, gli amministratori **Ruggeri Loreto e Sposi Luigi** che "non hanno fatto nulla per impedire la irrazionale e dannosa operazione."

La tesi accusatoria della Procura trova fondamento nella valutazione compiuta dalla società di revisione

Deloitte (cfr., pagg. 34-37 della relazione del 24.04.2008), per cui la richiesta risarcitoria attorea deve essere integralmente accolta.

Il Collegio ha già sottolineato come, in ordine alle stime dei valori patrimoniali oggetto di contestazione nel presente giudizio e afferente alle varie ipotesi di danno erariale, le relazioni della società di revisione Deloitte acquisite agli atti costituiscano, per la terzietà del soggetto valutatore, per l'ambito e la finalità per le quali sono state svolte (la Deloitte è stata incaricata dal Commissario Dr. Andrea Lolli nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria alla quale Gaia S.p.A. è stata ammessa nell'agosto 2007), per l'ampiezza e la completezza dell'attività di verifica documento probatorio primario e determinante del proprio convincimento, di fronte al quale relazioni e stime di parte assumono carattere recessivo.

Anche in questo caso, il libero convincimento del Giudicante ritiene di dare prevalenza alle conclusioni contenute nella verifica Deloitte, conclusioni che, fondamentalmente, si basano sull'esame dei documenti amministrativi e contabili dal contenuto incontrovertibile.

Nella specie, la Deloitte, dopo aver ricostruito le vicende legate all'acquisto della Sari S.p.A. ed esaminato la stima fatta del valore della stessa dal Rag. Ugo Colonna (prodotta dalla difesa a discarico) formula dei rilievi che possono così essere riassunti:

a – le perizie di valutazione richiamate nei contratti di cessione delle quote di partecipazione (oltre a quella del Rag. Colonna si fa riferimento alla perizia del Dr. Frasca che concludono entrambe per la congruità del prezzo pagato) risultano redatte ai sensi dell'art. 5, l.n. 448/2001 su istanza dei cedenti e non su istanza dell'acquirente Consorzio Gaia;

b – già nell'esercizio 2005 la partecipazione, in ragione della modifica dei criteri di valutazione dal principio del costo a quello del patrimonio netto, veniva ulteriormente svalutata (una prima svalutazione era stata adottata nel bilancio 2004 per circa euro 3,6 milioni) per un importo pari a circa euro 13,6 milioni, determinando un valore della stessa pari a circa euro 592 mila;

c – sebbene l'acquisizione del 60% di Sari S.p.A. sia avvenuta ricorrendo al debito quale fonte di finanziamento dell'investimento, non vi è traccia di analisi economico-finanziarie svolte per valutare la convenienza e l'opportunità di tale investimento, anche e soprattutto in termini prospettici di "ritorno

dell'investimento stesso”;

d – pur nella circostanza della maggioranza partecipativa da parte del Consorzio Gaia, il CdA di questo ha di fatto accettato che la società acquistata venisse ancora gestita dai soggetti cedenti (la famiglia Capogna), con ampie deleghe operative e direttive.

I rilievi soprarichiamati mostrano tutta la irragionevolezza dell'operazione e la gravità dei comportamenti di chi ha concretamente assunto le decisioni e di chi le ha consapevolmente tollerate.

Conseguentemente, il Collegio pone a carico del Dr. Scaglione l'intero importo del danno erariale di euro 13.671.000,00 e la responsabilità sussidiaria del 20% degli amministratori Ruggeri Loreto e Sposi Luigi (cui va detratta la quota parte dell'altro amministratore Menghini Luciano non citato in giudizio), per cui agli stessi va addebitato 1/3 della percentuale di danno ad essi attribuita, pari per arrotondamento ad euro 900.000,00 ciascuno.

D.2 - Acquisizione della società Fema Sud s.r.l.

Riferisce la Procura regionale nell'atto di citazione che in data 15.04.2004, quasi contemporaneamente alla delibera del Consorzio Gaia di acquisire il restante 40% di Sari s.r.l., il CdA di quest'ultima società deliberava di acquisire il 100% della società Fema Sud s.r.l. al prezzo di 750.000,00 euro.

Tale esborso viene dal Requirente considerato danno erariale in quanto il valore della società da acquisire era stato sovrastimato (una precedente perizia dello studio De Cinti Frasca & Partners l'aveva valutato in euro 380.516,00 e i risultati di esercizio mostravano continue perdite), ma soprattutto perché le motivazioni commerciali e strategiche addotte per tale acquisto, consistenti nella *“espansione della Sari nella Provincia di Frosinone ed in particolar modo l'ampliamento del raggio operativo in importanti comuni, quali Fermentino e Arpino”* erano state falsamente rappresentate. Infatti, il contratto attinente i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra il Comune di Fermentino e la società Fema Sud risultava scaduto già il 31.12.2002 e prorogato in via eccezionale dal 01.01.2003 solo per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di affidamento mediante gara.

L'esame della documentazione acquisita conferma la prospettazione accusatoria della Procura circa la consapevolezza dell'irragionevolezza dell'operazione la cui responsabilità va, peraltro, equamente suddivisa

fra il **Dr. Scaglione** e gli altri componenti il CdA di Sari s.r.l. (non convenuti), per cui allo stesso va addebitato 1/5 del danno erariale prodotto, pari ad euro 150.000,00.

D.3 - Operazione Ecofarm

In forza di un contratto preliminare di vendita stipulato in data 04.02.2004 dal rappresentante legale Dr. Scaglione con le società Faldo s.r.l. e Coltivare s.r.l. con la promessa di acquistare l'azienda agricola Ecofarm, il Consorzio Gaia si accollava debiti verso banche e verso soci, nonché le spese per i lavori di bonifica del sito ove sorgevano gli impianti di Ecofarm dell'importo per cui è causa, ancora prima di giungere alla stipula del contratto definitivo che, per mancanza di liquidità, non riusciva a concludere, nonostante il Presidente Scaglione avesse chiesto e ottenuto in data 06.12.2004 anche un finanziamento di 2 milioni di euro dalla Banca Antonveneta.

La Procura, nell'atto di citazione ha ritenuto "talmente assurda l'operazione dal punto di vista economico, da non potersi spiegare diversamente che come attività dolosa volta alla sottrazione di enormi risorse finanziarie pubbliche".

L'assurdità dell'operazione, così come definita nell'atto di citazione, che ha prodotto un danno erariale di euro 5.031.628,34, trova conferma nel susseguirsi delle irrazionali e macroscopicamente imprudenti decisioni assunte dal Dr. Scaglione, in qualità di Presidente e di Amministratore Unico, documentalmente ricostruite sia dalla GdF (cfr., pag. 35-43 dell'Informativa del 30.09.2009) che dalla Deloitte (cfr., pagg. 40-44 della relazione 24.04.2008), che danno ragione della richiesta risarcitoria contenuta nell'atto di citazione che va imputata, a titolo di dolo, al **Dr. Scaglione** quale unico responsabile dell'intera operazione.

D.4 - Contratto preliminare per l'acquisto di una porzione dell'edificio denominato "il Cubo".

Secondo la Procura regionale costituirebbero danno erariale il versamento della caparra di euro 1.500.000,00 e l'importo di euro 64.130,74 pagati al Geom. Corrado Mattoccia per la perizia di stima dell'immobile oggetto del preliminare di vendita al quale non è seguita la stipula del contratto definitivo e la conseguente perdita della caparra.

Il contratto preliminare è stato sottoscritto dal Dr. Scaglione, in qualità di Amministratore Unico della Mobilservice S.p.A. (società il cui pacchetto azionario era interamente posseduto dal Consorzio Gaia) e la

Immobiliare Roma S.p.A. (che aveva come soci gli stessi Sig.ri Domenico e Pasquale Capogna che avevano ceduto le quote della Sari s.r.l. a Gaia) ed aveva ad oggetto l'immobile sito in Colleferro, via Carpinetana Sud n. 144. L'operazione, inoltre, veniva posta in essere mediante la costituzione di un apposito soggetto giuridico, la società Gepind s.r.l., con capitale interamente della Mobilservice S.p.A. e con Amministratore Unico Pinuccio Colleo, alla quale la stessa Mobilservice cedeva il contratto preliminare.

Come detto, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto definitivo, la caparra è andata perduta con la conseguente produzione di danno erariale che la Procura imputa alla complicità del Presidente della Mobilservice **Roberto Scaglione** (che decise l'acquisto) e dell'A.U. della Gepind **Pinuccio Colleo** (che diede le disposizioni di pagamento).

La richiesta della Procura è fondata attesa l'irragionevolezza di un investimento così oneroso in presenza di una situazione economico-finanziaria del Gruppo Gaia a dir poco critica e la contemporaneità di tale decisione con i lavori di costruzione di un nuovo immobile da adibirsi a sede del Consorzio. I due convenuti devono, pertanto, rispondere ciascuno del danno di euro 782.065,37.

D.5 - Condivisibile si appalesa, infine, la richiesta di risarcimento di euro 27.308,01, a carico in parti uguali (euro 13.654,00) di **Scaglione Roberto** (quale beneficiario) e **Pinuccio Colleo** (quale materiale erogatore), entrambi a titolo di dolo, relativa alle parcelle liquidate agli Avv.ti Giulia Bongiorno e Leopoldo Di Bonito, quale attività defensionale nel procedimento penale avanti la Procura della Repubblica di Bolzano nei confronti dello stesso Scaglione per reati produttivi di effetti dannosi nei confronti della stessa Gaia S.p.A., che questa Sezione ha già avuto modo di accertare a carico dello Scaglione con sentenza n. 339/2011.

D.6 - Le poste di danno relative agli accertamenti compiuti dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Velletri potranno acquisire valenza di attualità alla fine del procedimento tributario, sul cui esito la Procura non ha fornito informazioni valutabili ai fini del presente giudizio.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

- **Scaglione Roberto** al risarcimento del danno per la complessiva somma di euro 211.488.034,22 di

cui:

- a) euro 150.448.178,66 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) euro 35.427.814,85 a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- c) euro 25.612.040,71 a favore del Consorzio Gaia S.p.A..
- **Fantei Livio**, in solido con lo Scaglione, fino alla concorrenza di euro 37.500.000,00, di cui:
 - euro 32.500.000,00 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - euro 5.000.000,00 a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
- **Colleo Pinuccio**, in solido con lo Scaglione, fino alla concorrenza di euro 38.295.719,37, di cui:
 - Euro 32.500.000,00 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - Euro 5.000.000,00 a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
 - Euro 795.719,37 a favore del Consorzio Gaia S.p.A..
- **Ruggeri Loreto**, in via sussidiaria, fino alla concorrenza di euro 13.400.000,00 di cui:
 - Euro 10.000.000,00 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - Euro 2.500.000,00 a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
 - Euro 900.000,00 a favore del Consorzio Gaia S.p.A..
- **Sposi Luigi**, in via sussidiaria, fino alla concorrenza di euro 13.400.000,00 di cui:
 - Euro 10.000.000,00 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - Euro 2.500.000,00 a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
 - Euro 900.000,00 a favore del Consorzio Gaia S.p.A..
- **Frasca Domenico** ad euro 300.000,00 a favore del Consorzio Gaia S.p.A..
- **Ciaschi Alberto, De Cinti Maurizio, Papaleo Mattia**, ciascuno in via sussidiaria, fino alla concorrenza di euro 310.000,00 a favore del Consorzio Gaia S.p.A.

Tutte le somme dovute sono gravate degli interessi legali a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in euro 5.444,41 (cinquemilaquattrocentoquarantaquattro/41) seguono

la soccombenza e sono poste a carico di Roberto Scaglione per la metà e degli altri convenuti, in parti uguali, per la restante metà.

Copia della presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Procura, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Cassa DD.PP. S.p.A. e all'Amministratore Straordinario del Consorzio Gaia S.p.A. dott. Andrea Lolli.

Manda alla Segreteria per le altre comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2012.

Il Presidente Est

F.to Ivan De Musso

Depositato in segreteria il 23/04/2012

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
F.to Dott. Luigi De Maio